

Assicurazione danni in seguito a terrorismo

Condizioni complementari

Edizione 2021

Copertura assicurativa

Per quanto le presenti condizioni complementari non dispongono altrimenti, valgono le disposizioni delle condizioni contrattuali.

Eventi e danni assicurati

T11

Sono assicurati nell'ambito dei limiti di prestazioni convenute nel contratto d'assicurazione danni dovuti al terrorismo in seguito a

- incendio
- fumo (azione repentina ed effetto accidentale)
- esplosione
- caduta ed atterraggio di fortuna di aeroplani, veicoli spaziali e loro parti che sono dovuti direttamente o indirettamente al terrorismo.

T12

Per l'assicurazione stabile e reddito locativo, le disposizioni delle presenti condizioni complementari sono valesi soltanto per stabili per quali è stata convenuta una copertura danni dovuti al terrorismo sulla base di una convenzione particolare.

T13

Definizione terrorismo

È considerato come terrorismo, ogni atto di violenza o minaccia di violenza perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è tale da diffondere paura o terrore nella popolazione o in parte di essa o ad esercitare influenze su un governo o istituzioni statali.

Non sono considerati come terrorismo i disordini interni. Come tali valgono violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti come pure danni dovuti a saccheggio in rapporto diretto con disordini interni.

Limiti di prestazioni e definizione dell'evento

T14

Se le indennità accertate da dalle Basilese superano per un evento terroristico assicurato i CHF 250 mio., le indennità spettanti ai singoli aventi diritto saranno ridotte in modo tale da non superare insieme detto importo.

Vengono indennizzati al massimo CHF 750 mio., per tutti i danni avvenuti nel giro di un anno che danno diritto a un'indennità secondo le presenti condizioni complementari. Il termine di un anno inizia a partire dal giorno del primo sinistro.

T15

Costituiscono un sinistro tutti gli eventi che si manifestano entro 72 ore dopo la prima causa o sono da ricondurre alla stessa intenzione.

Basilese Assicurazione SA

Aeschengraben 21, casella postale

CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800

servizoclientela@baloise.ch

www.baloise.ch

Franchigia

T16

Lo stipulante deve sopportare una franchigia del 10% dell'indennità, al minimo CHF 50'000, al massimo CHF 500'000.

La franchigia viene dedotta per evento separatamente per l'assicurazione beni mobili, stabili ed interruzione d'esercizio.

Se per tutte le prestazioni assicurate è stata convenuta una somma d'assicurazione combinata, la franchigia viene dedotta una sola volta per evento.

Disdetta

T17

Questa copertura può essere disdetta in ogni tempo da ambedue le parti contrattuali. La garanzia cessa 14 giorni dopo ricezione della disdetta.

Rischi e danni non assicurati

T10

Danni a cose fuori dai limiti della Svizzera e del Principato del Liechtenstein come pure danni (danno materiale) quali eventi avvenuti fuori della Svizzera ed dal Principato del Liechtenstein.

T11

Danni in seguito a contaminazione (infestazione, avvelenamento, interdizione e/o limitazione d'utilizzo di beni consecutivi agli effetti o all'emissione di sostanze chimiche e/o biologiche, ecc.).

Questa esclusione non è valida se

- queste sostanze sono utilizzate o depositate prima dell'avvenire del danno dallo stipulante, dagli assicurati o da terzi ai fini di produzione o trattamento di procedure tecniche al luogo di rischio, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein
- prima dell'avvenire del sinistro queste sostanze facevano parte integrante di uno stabile assicurato o di uno stabile di terzi situato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

T12

Danni in seguito a

- eventi bellici
- violazione della neutralità
- rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni e delle misure che ne conseguono
- acqua di laghi artificiali o di altri impianti idrici, indipendentemente della loro causa
- danni a causa di radiazioni radioattive o reazioni nucleari o contaminazione radioattiva, controllata o non, direttamente o indirettamente, dentro o al di fuori dell'impresa o causati o maggiorati tramite un danno assicurato

T13

Nell'assicurazione ricavo d'esercizio e reddito locativo non sono assicurati

- i danni di ripercussione (danni d'interruzione dovuti a danni materiali in aziende di terzi) e pene convenzionali
- danni che subentrano dopo la durata di garanzia convenuta o dopo 24 mesi (indipendentemente se la somma d'assicurazione è stata esaurita)